

n. 2019/2006 r.g.a.c.

TRIBUNALE DI PADOVA
PRIMA SEZIONE CIVILE
CONTROVERSIE DEL LAVORO

Nella causa iscritta al n. r.g.Lav. 2006/2019 promossa ex art. 1 comma 47 e ss L. 92/2012 da:

(c.f. _____), con il patrocinio degli avv. ti
_____ e _____), come da procura allegata al ricorso

RICORRENTE

contro

(C.F. _____), con il patrocinio dell'avv. Silvia
CANNOVALE PALERMO e _____), come da procura allegata

CONVENUTA

Il Giudice del Lavoro dott. Silvia Rigon,

letti gli atti e i documenti prodotti,

assunta la prova testimoniale chiesta dalle parti e all'esito della discussione,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Con ricorso ai sensi dell'art. 1, comma 47 e ss. L. 92/2012 il signor _____ ha convenuto in giudizio la _____ con le seguenti conclusioni *“nel merito, in via principale: accertare e dichiarare, in base a quanto meglio dedotto nel presente ricorso, l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il sig. _____ e _____ a decorrere dal 17 marzo 2014 con inquadramento del ricorrente nella categoria dei quadri (o nel diverso livello ritenuto di giustizia) e conseguentemente accertare e dichiarare, sempre in base a quanto meglio dedotto nel presente ricorso e con qualsiasi statuizione, la nullità/inefficacia/illegittimità del licenziamento intimato da _____ al sig. _____ con lettera del 17.09.2018 (ricevuta il successivo giorno 28) e per l'effetto: 1. in via principale: accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento ex art. 18, comma 4, Legge n. 300/70, come modificato dalla Legge n. 92/12, anche in forza del richiamo operato dal sesto comma dell'articolo stesso, annullare il licenziamento e condannare _____, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla reintegrazione del sig. _____ nel posto di lavoro e al pagamento di*



un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto, da quantificare in € 7.656,36 o nella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione - dedotto quanto il lavoratore ha percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di eventuali altre attività lavorative - in ogni caso nel massimo di dodici mensilità di retribuzione globale di fatto; condannare, altresì, _____, in persona del legale rappresentante pro tempore, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale senza applicazione di sanzioni per omessa o ritardata contribuzione, per un importo pari al differenziale contributivo esistente tra la contribuzione che sarebbe stata maturata nel rapporto di lavoro risolto dall'illegittimo licenziamento e quella accreditata al lavoratore in conseguenza dello svolgimento di altre attività lavorative; 2. in via subordinata, accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento ex art. 18, comma 5, Legge n. 300/70 come modificato dalla Legge n. 92/12, anche in forza del richiamo operato dal sesto comma dell'articolo stesso, dichiarare risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento e condannare _____, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di dodici e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, da quantificare in € 7.656,36 o nella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, e che nel caso di specie appare equo quantificare in n. 24 mensilità o comunque nella misura che sarà ritenuta di giustizia in relazione all'anzianità del lavoratore e tenuto conto del numero dei dipendenti occupati, della dimensioni dell'attività economica, del comportamento e delle condizioni delle parti, condannando _____, in persona del legale rappresentante pro tempore, anche al pagamento dell'indennità di mancato preavviso pari 2 mesi di retribuzione ai sensi dell'art. 2118 c.c. e del c.c.n.l. metalmeccanico industria applicato dalla convenuta, o nella diversa misura ritenuta di giustizia; 3. in via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare l'inefficacia del licenziamento ex art. 18, comma 6, Legge n. 300/70 come modificato dalla Legge n. 92/12, dichiarare risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento e condannare _____, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di sei e un massimo di dodici mensilità dell'ultima



retribuzione globale di fatto, da quantificare in € 7.656,36 o nella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, e che nel caso di specie appare equo quantificare in n. 12 mensilità o comunque nella misura che sarà ritenuta di giustizia, in considerazione della gravità del vizio procedurale accertato, condannando _____ in persona del legale rappresentante pro tempore, anche al pagamento dell'indennità di mancato preavviso pari a 2 mesi di retribuzione ai sensi dell'art. 2118 c.c. e del c.c.n.l. metalmeccanico industria applicato dalla convenuta, o nella diversa misura ritenuta di giustizia; 4. In estremo subordine, in caso dovesse risultare che la resistente occupava al momento del licenziamento meno di 15 dipendenti, accertare l'illegittimità del licenziamento e condannare _____ s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente di un'indennità ex art. 8, Legge 15 luglio 1966, n. 604, pari a sei mensilità di retribuzione globale di fatto considerati i parametri ivi previsti, da quantificare in € 7.656,36 o nella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, oltre al pagamento dell'indennità di mancato preavviso pari a 2 mesi di retribuzione ai sensi dell'art. 2118 c.c. e del c.c.n.l. metalmeccanico industria applicato dalla convenuta, o nella diversa misura ritenuta di giustizia; - nel merito, in via subordinata: nella non creduta ipotesi di rigetto della domanda principale di accertamento della natura subordinata del rapporto intercorso tra il sig. _____ e _____ s.p.a. dal 17 marzo 2014 e di conseguente nullità/illegittimità/inefficacia del recesso datato 17 settembre 2019: a) accertare e dichiarare il diritto del sig. _____ a percepire, quale agente, le indennità per i titoli e nella misura meglio indicate nel presente ricorso, in diritto, sub C, e per l'effetto condannare _____ s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al ricorrente la complessiva somma di euro 49.659,94, di cui euro 32.500,00 a titolo di indennità da mancato preavviso, euro 5.864,02 a titolo di FIRR ed euro 11.295,92 a titolo di indennità suppletiva di clientela, o le diverse somme, maggiori o minori, ritenute di giustizia per i medesimi titoli. Il tutto oltre agli interessi dalla data di maturazione del credito al saldo effettivo e alla rivalutazione monetaria; b) accertare e dichiarare - per le causali e sulla base degli accertamenti istruttori di cui al presente ricorso, in diritto, sub C - tenuta la convenuta a corrispondere al ricorrente le provvigioni per i 6 mesi successivi alla cessazione del rapporto ed ex art. 6 AEC Industria e, per l'effetto, condannare _____ s.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a versare _____



l'importo di € 39.480,00 o il diverso importo, maggiore o minore, che risulterà di giustizia all'esito del giudizio, oltre agli interessi dalla data di maturazione del credito o dalla domanda al saldo effettivo e alla rivalutazione monetaria; c) accertare e dichiarare - per le causali e sulla base degli accertamenti istruttori di cui al presente ricorso, in diritto, sub C - tenuta la convenuta a corrispondere al ricorrente, in ragione dell'attività di gestione e coordinamento dell'intera forza vendita aziendale, una provvigione separata o uno specifico compenso aggiuntivo, in forma non provvisionale, nell'importo che verrà equitativamente stabilito dall'Ill.mo Tribunale adito, oltre agli interessi dalla data di maturazione del credito o dalla domanda al saldo effettivo e alla rivalutazione monetaria. - in ogni caso: Con vittoria di spese, diritti ed onorari rifusi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA e con rimborso del C.U. versato".

Si è costituita La _____ spa concludendo per il rigetto delle domande del ricorrente in quanto infondate o inammissibili.

Alla luce dei documenti prodotti e delle testimonianze assunte il ricorso non può essere accolto.

Il ricorrente signor _____, ha chiesto in via principale sia accertata l'illegittimità del licenziamento in ragione della sostanziale sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato intercorso con la convenuta, pur a fronte della formale qualificazione del rapporto quale agenzia, sì da doversi pertanto l'atto di recesso datoriale considerare quale licenziamento, con conseguente applicazione delle tutele di cui all'art. 18 Stat. Lav., commi 4, 5 e 6 nonché, nel merito, in subordine la tutela di cui all'art. 8, legge 604 del 1966.

In data 17.3.2014 _____ e _____ hanno stipulato un contratto di agenzia senza rappresentanza monomandatario in base al quale _____ ha conferito al ricorrente l'incarico di "*promuovere stabilmente la distribuzione capillare dei prodotti della preponente instaurando rapporti commerciali con i suoi clienti*", rivenditori di parti di ricambio per autoveicoli, come indicato nell'allegato A, che definisce anche le zone di competenza (doc. 2 ricorrente).

Il rapporto è cessato in data 17 settembre 2018 a seguito della comunicazione del recesso "con effetto immediato" da parte di _____ (doc. 16 ricorrente).



Le domande del ricorrente aventi ad oggetto dell'illegittimità del licenziamento presuppongono l'accertamento della sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato, pur a fronte della stipulazione di un contratto di agenzia.

Legittimamente il ricorrente ha pertanto introdotto la domanda relativa alla qualificazione del rapporto con il c.d. rito Fornero, dal momento che, ex art. 1, comma 48 L. 92/12, con tale speciale rito sommario può essere introdotta soltanto la domanda avente ad oggetto l'impugnativa del licenziamento *“nelle ipotesi regolate dall'art. 18 della legge 20 maggio 1970 n. 300 anche quanto devono essere risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro”*.

Se, come noto, spetta al datore di lavoro l'onere della prova della sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo del licenziamento, spetta prima al ricorrente, ex art. 2967 c.c., provare il presupposto della sussistenza in concreto di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della convenuta spa, a fronte della stipulazione di un contratto di agenzia.

Il ricorrente ha sostenuto che, nonostante il formale inquadramento come agente, egli ha assunto sin dall'inizio il ruolo di responsabile vendite della società e delle altre società satelliti presenti sul territorio a copertura dell'intero mercato di riferimento, con responsabilità organizzativa, gestionale e di coordinamento dell'intera forza vendita e di elaborazione ed attuazione di piani strategici di sviluppo commerciale e determinazione dei listini, instaurandosi di fatto un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di

Tuttavia, la prova della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, in contrasto con la formale qualificazione quale rapporto di lavoro autonomo, non si ritiene sia stata fornita dal signor

Valgono in tal senso le risultanze dei documenti e delle prova testimoniale assunta.

Il teste di parte ricorrente **_____**, già dirigente della convenuta come direttore generale della distruzione ricambi dal novembre del 2017 ai primi di marzo del 2018, nel riferire di essere stato assunto per organizzare le vendite di tutte le società del gruppo, ha confermato di aver avuto rapporti quotidiani con il **_____** al quale era stato attribuito il ruolo di responsabile Vendite della società e delle ulteriori sei società satelliti presenti sul territorio nazionale, a copertura dell'intero mercato di riferimento, con responsabilità organizzativa, gestionale e di coordinamento dell'intera forza vendita **_____** e delle società collegate, di elaborazione ed



attuazione di piani strategici di sviluppo commerciale e determinazione dei listini aziendali e relativi, a lui rispondendo.

Il teste _____, nel confermare che il ricorrente era responsabile commerciale, ha altresì confermato che durante tale periodo il signor _____, conformemente alle sue direttive, si è occupato di gestire l'intero business commerciale, di analizzare costi strutturali e marginalità e statistiche di vendita e distribuzione di _____ e delle sei controllate, di elaborare ed attuare piani strategici di sviluppo commerciale, incontrare i fornitori e analizzare i costi interni e delle materie prime, determinando con il responsabile acquisti i listini prezzi; analizzare i dati bilancio e i risultati in un'ottica di risanamento e maggiore competitività sul mercato, unitamente con responsabile acquisiti _____, coordinare e gestire l'intera forza vendita, con riunioni settimanali con la Direzione, quindicinali con i soci delle Filiali, mensili con tutta la forza vendite dell'intero territorio, predisponendo le presentazioni aziendali (slide) da utilizzare in tali occasioni; inviare mensilmente ai gestori delle società satelliti prospetto di avanzamento budget, ricevere di report settimanali di tutti gli agenti, uscire in affiancamento degli agenti.

Inoltre, il teste _____ ha confermato che il _____ osservasse un orario di lavoro dalle 8,00-8,30 sino alle 18,00-18,30, essendo sempre in ufficio salvo quando si recava da clienti o presso altra società del gruppo; disponeva presso la sede della società di una scrivania a lui dedicata ed era dotato di un indirizzo di posta elettronica aziendale personale.

Il teste ha quindi confermato che _____ era inserito in modo stabile, continuativo ed esclusivo nell'organizzazione dell'azienda.

Tuttavia, a tale riguardo, pur confermando l'organigramma (allegato sub doc. 6 ricorrente) in cui il ricorrente compariva quale addetto commerciale, ha precisato che *“questo organigramma lo abbiamo visto insieme; era un progetto di organigramma, anche se era di fatto operante già nella società; teneva conto della realtà aziendale; nel proseguito avrebbe dovuto essere formalizzato, a ma poi a marzo me ne sono andato”* (cfr. teste _____).

Per parte sua, l'unico altro teste di parte ricorrente, _____, agente di commercio della _____, una delle controllate della convenuta, da ottobre del 2003 al marzo del 2019, a Milano, ha riferito che per lui _____ era direttore commerciale, *“c'era stata una riunione in sede e c'era stato presentato così, all'inizio del suo rapporto”*.



Ha poi anch'egli confermato che il _____, conformemente alle direttive della direzione aziendale, si è occupato di gestire l'intero business commerciale, di analizzare costi strutturali e marginalità e statistiche di vendita e distribuzione di _____ delle sei controllate, di elaborare ed attuare piani strategici di sviluppo commerciale, incontrare i fornitori e analizzare i costi interni e delle materie prime; coordinare e gestire l'intera forza vendita, con riunioni settimanali con la Direzione, quindicinali con i soci delle Filiali, mensili con tutta la forza vendite dell'intero territorio, predisponendo le presentazioni aziendali (*slide*) da utilizzare in tali occasioni; ricevere di report settimanali di tutti gli agenti, uscire in affiancamento degli agenti.

Il teste, tuttavia, ha al contempo precisato di aver confermato tali attività svolte dal _____ *“per quanto riguarda la mia agenzia di Milano, per me e per i miei colleghi... Io avevo a che fare solo con _____, non con _____, Quando c'erano le riunioni a Milano avevamo rapporti solo con _____”*

Secondo il teste, poi, il _____ si è occupato di curare il controllo di gestione aziendale ai fine di risanamento dell'azienda e che nel dicembre del 2017 il _____ gli affidava il ruolo di responsabile marketing Commerciale all'interno del Gruppo _____, come riferito *“sia da _____ che dai responsabili di filiale”*.

Il medesimo teste non ha poi saputo dire se il _____ avesse un orario di lavoro, aggiungendo al contempo che *“quando veniva da noi non aveva orari”*.

Egli ha poi precisato di aver visto, quando andava in sede a Cittadella, che aveva una scrivania ed utilizzava la linea telefonica _____ un computer dell'azienda, biglietti da visita sul quale compariva il ruolo di responsabile vendite e un indirizzo di posta elettronica personale aziendale, precisando al contempo di essersi recato in sede a Cittadella nell'arco di dieci anni soltanto una decina di volte, soprattutto negli ultimi anni.

Tali dichiarazioni non paiono però sufficienti a contraddire la qualificazione del rapporto quale rapporto di agenzia e a sostenere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato.

Va infatti considerato che il teste _____ – anche a prescindere dai dubbi circa la sua attendibilità in ragione del contenzioso a sua volta instaurato con la società convenuta – ha potuto riferire per un periodo alquanto limitato, vale a dire dal novembre del 1997 al marzo 2018, mentre il ricorrente ha lavorato per la convenuta dal marzo del 2014 al settembre del 2018.



Inoltre, come emerso dal complesso delle dichiarazioni testimoniali assunte – di cui compiutamente si dirà – l'attività svolta dal [redacted] e le modalità operative da lui seguite durante tale periodo sono coerenti con le modifiche organizzative che il [redacted]

[redacted] aveva intenzione di attuare, ma che poi di fatto non si concretizzarono, in ragione delle dimissioni – a soli quattro mesi dall'assunzione - dello stesso [redacted]

[redacted]; lo stesso ha ammesso che l'organigramma aziendale nel quale era inserito anche il [redacted] quale responsabile commerciale “ *era un progetto di organigramma*”, pur avendo aggiunto che era di fatto operante già nella società e teneva conto della realtà aziendale, circostanza contraddetta però non solo dai testi della convenuta ma anche dall'altro teste del ricorrente, [redacted], secondo il quale “ *è stato per breve tempo e quindi i prospettati cambiamenti non sono stati realizzati*”.

Inoltre, il teste [redacted] quale agente della controllata di Milano, pur avendo riferito che secondo lui [redacted] era direttore commerciale, ha chiarito che quanto da lui dichiarato in relazione all'attività svolta dal ricorrente attiene soltanto alla agenzia di Milano, essendosi recato in sede a Cittadella soltanto una decina di volte nel corso di dieci anni.

A fronte di tali dichiarazioni dei due testi introdotti dal ricorrente, i testi di parte convenuta ([redacted] responsabile amministrativa-finanziaria dal 2001, [redacted] responsabile risorse umane dall'aprile del 2018 al 20 settembre del 2019 e [redacted] dipendente [redacted] dal 1997 attualmente con mansioni di responsabile vendite Italia), hanno invece confermato, tra loro del tutto concordemente, circostanze coerenti alla natura autonoma del rapporto, tali da contraddire la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, ex art. 2094 c.c., prospettata dal signor [redacted]

Le attività indicate dal ricorrente, ossia analizzare le condizioni di mercato, i fatturati, le marginalità, fare statistiche di vendita, portare informazioni utili per valutare la convenienza dei singoli affari per permettere alla società di elaborare piani strategici di sviluppo commerciale adeguati, accertarsi accuratamente della situazione finanziaria dei clienti, nonché il grado di solvibilità, partecipare alle riunioni appaiono le normali attività di un agente, per altro comprese e specificate al punto 5 del contratto di agenzia (cfr. teste [redacted])

Inoltre, il teste [redacted] ha precisato che le attività di gestione dell'intero business commerciale, di analisi dei costi, marginalità e statistiche di vendita e distribuzione,



di elaborazione e attuazione dei piani strategici di sviluppo commerciale sono state svolte dal ricorrente solo dopo l'arrivo del

Il teste ha invece escluso che si sia occupato di incontrare i fornitori e di analizzare i costi interni delle materie prime, determinandone i listini aziendali, avendo il teste precisato. *“questo lo facevo io”*; ha anche escluso che il ricorrente si occupasse direttamente di analizzare i dati di bilancio e i risultati della e delle società satelliti, precisano anche che era lui, il referente del coordinamento della forza vendita per la parte degli acquisti mentre *“ , quando è arrivato preparava gli stati di avanzamento; prima che arrivasse*

non si occupava di questo. prima dell'arrivo di s aveva il compito, come ho detto prima, di coordinarsi con i responsabili di filiera per la vendita della marmitta e degli altri prodotti” partecipava alle riunioni periodiche con la Direzione solo dopo l'arrivo di *“dopo è finito tutto”*, mentre in relazione alle riunioni periodiche con clienti e fornitori: *“in realtà ne è stata fatta una sola con a capo il ”*, precisando che le ulteriori attività di invio alle società satelliti dei prospetti di avanzamento del budget, di ricezione dei report degli agenti sono state fatte dal ricorrente soltanto dopo l'arrivo del

, essendo stata l'attività di affiancamento degli agenti limitata alla Lombardi e alla Adriatica su richiesta dei responsabili di filiera.

Tutti i dipendenti per qualsiasi questione (ferie, permessi, malattia, infortuni, straordinari, ecc) fanno riferimento al Responsabile HR, che oggi è ,

e, prima di lui, la signora . Ferie e permessi, da regolamento interno, devono essere comunicati tramite mail al responsabile di riferimento, che ne deve dare il consenso, e all'ufficio personale, per la gestione delle ore nel cedolino.

Secondo i testi, invece, non risulta che il signor abbia mai seguito tale procedura: né a né a hanno mai avuto contatti con il ricorrente (testi secondo la quale *“al mio ufficio non fece mai richiesta di ferie, né ricevetti alcuna richiesta o giustificazioni varie, non ho mai visto un fascicolo relativo al signor all'interno delle risorse umane).*

Inoltre, per svolgere il suo lavoro il signor si avvaleva di propri mezzi e, precisamente: dell'autovettura di sua proprietà, del cellulare di sua proprietà e del computer portatile di sua proprietà (testi , .

Quando si recava presso la sede di a Cittadella il medesimo occupava una postazione generica (comprensiva di scrivania, stampante, PC), ma tale possibilità è



riservata a chiunque collabori con la società: viene infatti messa a disposizione una postazione per accoglienza e poter svolgere con comodità dei lavori quando ci si trova presso la sede centrale (cfr. teste la quale ha aggiunto: “l ha cambiato un paio di postazioni. C’è un elenco delle postazioni libere e i telefoni sono legati alla postazione”; e la teste, secondo cui “erano postazioni generiche; dipendeva dalla disponibilità per un punto di appoggio. Non vedevo quasi mai gli agenti; ho visto veramente poco il baldo in azienda, circa ogni due settimane”).

Sia presso la sede di spa che presso le controllate molto spesso gli agenti si recano in sede per fare il punto della situazione sul mercato o semplicemente per rendere conto del loro lavoro, dei contatti presi, per condividere le strategie commerciali. Ai medesimi viene assegnata una postazione generica dove potersi appoggiare (testi)

All’agente venne deciso di riconoscere un compenso fisso in quanto il medesimo acquisì un mercato che era già saturo; per tale ragione nella fase iniziale di contrattazione era difficile stabilire una percentuale adeguata di provvigione e si optò concordemente per un fisso. Si evidenzia infatti che considerato il mercato di azione assegnato a (che comprendeva gran parte dell’Italia, ma non tutta), il 70% del fatturato era costituito dalle controllate commerciali facenti parte del Gruppo e questo è un ulteriore motivo per cui gli venne assegnato un compenso fisso: la Società conosceva molto bene la potenzialità di acquisto delle controllate e sperava che il acquisisse nuovi clienti. Ciò non è tuttavia mai accaduto perché il fatturato nelle zone assegnate al diminuì progressivamente, anziché aumentare (cfr. teste la quale nel confermare la circostanza ha aggiunto: “c’era stata una discussione tra i vertici sulla questione della provvigione da attribuire al ricorrente; nonché teste

È stato quindi confermato che le controllate commerciali costituiscono circa il 70% del fatturato Imasaf in Italia. Le commerciali presenti in Italia nelle regioni assegnate al signor erano 4 e, per tale ragione, il signor ha intrattenuto rapporti commerciali con le società controllate. Il medesimo non ha mai avuto a che fare con la a e la fr, teste il quale ha poi precisato: “all’inizio era così, poi di comune accordo si è allargata l’area di competenza perché su Torino non si poteva lavorare e quindi si è allargato su Roma per dare uno spazio di competenza adeguato al Il responsabile della filiale era in difficili rapporti con”).



Le controllate commerciali sono tutte società a responsabilità limitata, ciascuna con la propria organizzazione interna. In quanto società controllate sono sottoposte alla direzione e al controllo della capogruppo ma ciascuna società ha il proprio consiglio di amministrazione e dei propri responsabili interni. La responsabilità organizzativa e gestionale delle controllate spetta agli amministratori che fanno parte del consiglio di amministrazione e vengono rilasciate delle deleghe ai referenti delle varie sedi (in tale seno ancora: testi).

Ciascuna società controllata si avvale di agenti per la vendita capillare dei ricambi auto nel territorio di riferimento. Questa complessa organizzazione del gruppo comporta che il signor [redacted], nel suo ruolo di agente, per promuovere le vendite dei prodotti di [redacted], doveva senz'altro condividere le strategie commerciali della Preponente anche con la sua filiera di vendita diretta: pertanto *in primis* con i referenti delle varie sedi (cfr. testi [redacted] secondo la quale *“doveva condividere le strategie della controllante...doveva trasferire le strategie di vendita dalla controllante alla controllata”*).

Secondo gli stessi testi è accaduto che, in sporadiche occasioni (e non con continuità e assiduità) il signor [redacted] abbia avuto contatti diretti anche con gli agenti delle controllate commerciali che operano capillarmente nelle varie zone. (e, d'altronde, il contratto di agente del signor [redacted] non vietava assolutamente che lui si avvalesse di eventuali collaboratori, come potevano essere gli agenti delle società controllate). Questo contatto con gli agenti delle controllate era nota alla [redacted] che l'ha sempre considerata un'autonoma scelta del [redacted] che poteva rendersi utile al fine di rendere le strategie commerciali di Imasaf più efficaci nei confronti dei clienti finali. Ciò in quanto laddove il cliente finale avesse acquistato di più presso la controllata anche la società controllante ne avrebbe tratto un beneficio (cfr. teste [redacted] la quale ha aggiunto: *“è impensabile che un agente [redacted] non abbia un contatto anche con gli agenti delle controllante. La controllante ha anche altri agenti. Quando c'era [redacted] era lui l'unico agente della controllante e nell'ultimo periodo erano in due, oltre a [redacted] l'altro era [redacted]; nonché teste [redacted], secondo cui “era inevitabile un rapporto con gli agenti. [redacted] accompagnava i venditori, gli agenti, nella vendita della marmitta e degli altri prodotti. Ero io a seguire i fornitori anche se quando era in sede coinvolgevo anche [redacted]. Il teste [redacted], in relazione al doc. 22 prodotto da parte ricorrente ha poi aggiunto: “vista l'esperienza tecnica del*



baldo su questo prodotto ho coinvolto anche lui. Preciso che in precedenza aveva lavorato per questa azienda”.

Il signor lo non ha mai rispettato alcun orario di lavoro; il medesimo era presente presso la sede di Cittadella in modo discontinuo, gestendo i suoi tempi di presenza in azienda in totale autonomia (con una frequenza indicativamente di circa 2 gg. ogni due settimane). La presenza fu più assidua solo nel periodo in cui presso la Società venne assunto (per un periodo di soli 4 mesi dal 08.11.2017 al 07.03.2018 all’esito dei quali rassegnò le proprie dimissioni) il Dott.] ; come dirigente. Quest’ultimo avrebbe dovuto svolgere il ruolo di controllore delle filiali al fine di addivenire ad una fusione delle società controllate (circostanza mai verificatasi nella realtà) ed ebbe la necessità – in un brevissimo lasso temporale - di accedere alle informazioni relative alle varie zone anche richiedendone notizia agli agenti, e, pertanto, anche al signor . Il Dr. dovendo intervenire per porre rimedio alle *bad performances* delle controllate, ricercava informazioni da tutte la parti coinvolte nel commerciale del gruppo Egli, inoltre, pensava che una buona soluzione per ridurre i costi della filiera commerciale fosse la fusione delle 6 controllate commerciali; pertanto analizzava tutti i numeri per perseguire questo progetto (in tal senso: teste la quale ha precisato: *“C’erano parecchi periodi in cui non vedevo ma ; la maggiore continuità c’è stata nel stata nel periodo in cui era arrivato i, che aveva gli obiettivi di cui è stato detto, per raccogliere le maggiori informazioni possibili. Non c’è stata poi alcuna fusione delle controllate”* La teste ha quindi negato di conoscere l’organigramma prodotto dal ricorrente precisando: *“questo non è il nostro organigramma, non mi dice niente; conosco queste persone indicate, alcune dipendenti della spa, altre delle controllate, altri agenti delle controllate, rispecchia gli obiettivi i si in relazione alla struttura che aveva in mente ma che non è mai realizzata”*, confermando invece l’organigramma prodotto dalla convenuta, come anche la teste ; cfr. altresì teste che nel confermare l’organigramma prodotto dalla convenuta ha invece escluso che quello prodotto dal ricorrente sia stato mai realizzato).

Il ricorrente non ha mai dovuto giustificare le proprie assenze né ha mai presentato un certificato di malattia. Laddove abbia deciso di recarsi in vacanza in concomitanza con le ferie dei dipendenti ciò è stata solo ed unicamente una sua libera scelta. La società non è mai stata messa a conoscenza di tale circostanza (in



tale senso la teste [redacted], secondo cui “ [redacted] si collocava al primo piano, ha cambiato postazioni; anche [redacted] i [redacted] e si sposta nelle postazioni, che sono libere, anche lui tende ad occupare sempre la stessa”; cfr. altresì teste [redacted]).

La linea telefonica (interno 460) è quella della generica postazione. In Imasaf è presente una linea per ciascuna postazione anche se non occupata in modo specifico da un dipendente: int. 300 per il telefono alla hall/reception se qualche ospite/visitatore in attesa ha bisogno di fare una chiamata; int. 311 per piccola sala accoglienza pubblico; int. 312 per seconda piccola sala; int. 310 sala grande; int. 520 per sala uffici tecnici e così via per varie postazioni dell'azienda non tutte collegate a lavoratori dipendenti (testi [redacted] i, a, [redacted]).

Per quel che concerne l'indirizzo mail, molti degli agenti delle controllate utilizzano il nome [redacted] nell'indirizzo di posta elettronica per richiamare l'attenzione dei clienti. Il marchio [redacted] è registrato e riconosciuto; pertanto citarlo nell'indirizzo mail ha una risonanza immediata per il settore di riferimento. La società lo consente proprio perché il cliente sappia identificare la provenienza dell'agente (testi [redacted]).

L'indirizzo utilizzato dal signor [redacted] come agente [redacted] è stato [redacted] @gmail.com, laddove, tutti i dipendenti di [redacted] hanno come indirizzo mail nome.cognome@ [redacted].it; non a caso l'indirizzo [redacted] @i [redacted].it è presente solo nel file *power point* (doc. 6 di parte ricorrente) che mostrava l'evoluzione prospettica del nuovo assetto organizzativo derivante dal progetto di fusione (progetto mai attuatosi nella realtà). L'indirizzo di posta [redacted] è un account che non è mai stato operativo (così testi [redacted]).

Il ricorrente è sempre stato remunerato conformemente a quanto previsto dal contratto di agenzia. In particolare, mediante il pagamento di un corrispettivo minimo forfettario mensile stabilito nella misura di € 6.580,00 (c.d. minimo garantito) oltre ad un premio sul fatturato per i soli anni 2014 e 2015 (rispettivamente pari ad € 9.017,28 per l'anno 2014 ed € 5.064,32 per l'anno 2015. Per tutta la durata del rapporto di agenzia, venivano regolarmente versati all'agente i contributi ENASARCO (teste [redacted]).



Ebbene, a fronte di tali elementi istruttori, non si vede come possa ritenersi raggiunta la prova della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il [redacted] e la [redacted].

Innanzitutto, alcun rilievo può avere la circostanza che il [redacted] prima di stipulare il contratto di agenzia con la [redacted], avesse lavorato alle dipendenze di altra società, la [redacted], che non risulta avere alcuna relazione con la convenuta.

Va inoltre considerato che le attività svolte da [redacted] anche quelle svolte nel (limitato) periodo della dirigenza [redacted] appaiono comunque coerenti con l'oggetto del contratto di agenzia, ove si legge che *“l’incarico conferito consiste nel promuovere stabilmente la distribuzione capillare dei prodotti della Preponente instaurando rapporti commerciali con i suoi clienti”* essendo poi soltanto nell'allegato A specificato che i clienti ai quali il signor [redacted] doveva rivolgersi erano *“ i rivenditori di parti di ricambio per autoveicoli”*.

Come noto, ai fini della qualificazione di un rapporto come autonomo o come subordinato, occorre fare riferimento, oltre che al momento attuativo del rapporto, anche all’atteggiarsi della volontà delle parti nel momento costitutivo dello stesso, sicché, ove esse abbiano dichiarato di voler escludere la subordinazione, è possibile pervenire ad una diversa qualificazione solo se si dimostra che tale subordinazione si è, di fatto, realizzata in fase di esecuzione.

Peraltro, poiché l’iniziale contratto è causa d’un rapporto che si protrae nel tempo, la volontà che esprime e lo stesso *nomen juris* adottato dalle parti, pur necessari elementi di valutazione, non costituiscono elementi assorbenti, atteso il principio di indisponibilità del tipo contrattuale; in caso di contrasto fra iniziali dati formali e successivi dati fattuali, questi ultimi assumono necessariamente un rilievo prevalente. Tuttavia, a fronte dell’espressa qualificazione del rapporto come contratto di agenzia, era onere del ricorrente (*ex art. 2697 c.c.*) dimostrare di aver svolto la sua attività in posizione di subordinazione.

Invero, ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di un rapporto di lavoro subordinato che di un rapporto di lavoro autonomo, a seconda delle modalità del suo svolgimento.

L’elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato rispetto a quello autonomo è costituito dall’assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con la conseguente limitazione della sua autonomia e con inserimento nell’organizzazione aziendale. Altri elementi - quali l’assenza del



rischio, la continuità della prestazione, la rispondenza dei suoi contenuti ai fini propri dell'impresa, l'osservanza di un orario, le modalità dell'erogazione della retribuzione, la localizzazione della prestazione e la stessa durata dell'attività - assumono natura meramente sussidiaria e sono utilizzabili quali elementi indiziari, rilevanti nell'ambito di una valutazione globale della vicenda quando, in base all'utilizzo dei criteri distintivi fondamentali, non sia comunque agevole la qualificazione del rapporto; si tratta, infatti, di caratteri di per sé compatibili sia con il rapporto di lavoro subordinato che con quello di lavoro autonomo.

D'altra parte, la condizione sociale di inferiorità economica - se costituisce la *ratio* dell'intervento del legislatore a protezione del lavoratore dipendente - non rappresenta, di per sé, un elemento valorizzabile a fini selettivi.

Tratto caratterizzante, *ex art.* 2094 c.c., del lavoro subordinato rimane dunque la sussistenza - da accertare in concreto - del potere direttivo, che deve estrinsecarsi nell'emanazione di ordini specifici, oltre che nell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni lavorative, peraltro da valutarsi con riferimento alla peculiarità dell'incarico conferito al lavoratore e alle modalità della sua attuazione.

In tema di distinzione tra rapporto di lavoro subordinato ed autonomo, *"l'organizzazione del lavoro attraverso disposizioni o direttive - ove le stesse non siano assolutamente pregnanti ed assidue, traducendosi in un'attività di direzione costante e cogente atta a privare il lavoratore di qualsiasi autonomia - costituisce una modalità di coordinamento e di eterodirezione propria di qualsiasi organizzazione aziendale e si configura quale semplice potere di sovraordinazione e di coordinamento, di per sé compatibile con altri tipi di rapporto, e non già quale potere direttivo e disciplinare, dovendosi ritenere che quest'ultimo debba manifestarsi con ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa e non in mere direttive di carattere generale, mentre, a sua volta, la potestà organizzativa deve concretizzarsi in un effettivo inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale e non in un mero coordinamento della sua attività"* (Cass. 22.12.09, n. 26986).

In altri termini, *"Elemento indefettibile del rapporto di lavoro subordinato - e criterio discretivo, nel contempo, rispetto a quello di lavoro autonomo - è la subordinazione, intesa come vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento*



delle prestazioni lavorative e non già soltanto al loro risultato, mentre hanno carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria altri elementi del rapporto di lavoro (quali, ad esempio, la collaborazione, l'osservanza di un determinato orario, la continuità della prestazione lavorativa, l'inserimento della prestazione medesima nell'organizzazione aziendale e il coordinamento con l'attività imprenditoriale, l'assenza di rischio per il lavoratore e la forma della retribuzione), i quali - lungi dal surrogare la subordinazione o, comunque, dall'assumere valore decisivo ai fini della prospettata qualificazione del rapporto - possono, tuttavia, essere valutati globalmente, appunto, come indizi della subordinazione stessa, tutte le volte che non ne sia agevole l'apprezzamento diretto a causa di peculiarità delle mansioni, che incidano sull'atteggiarsi del rapporto. Inoltre, non è idoneo a surrogare il criterio della subordinazione nei precisati termini neanche il "nomen iuris" che al rapporto di lavoro sia dato dalle sue stesse parti (cosiddetta "autoqualificazione"), il quale, pur costituendo un elemento dal quale non si può in generale prescindere, assume rilievo decisivo ove l'autoqualificazione non risulti in contrasto con le concrete modalità di svolgimento del rapporto medesimo" (Cass. 27.2.2007, n. 4500: cfr. altresì tra le tante: Cass. 11.9.00, n. 11936; Cass. 6.8.04, n. 15275; Cass. 22.2.06, n. 3856; Cass. 9.3.2009, n. 5645).

In particolare, "l'elemento distintivo tra il rapporto di agenzia e il rapporto di lavoro subordinato va individuato nella circostanza che il primo ha per oggetto lo svolgimento a favore del preponente di un'attività economica esercitata in forma imprenditoriale, con organizzazione di mezzi e assunzione del rischio da parte dell'agente, che si manifesta nell'autonomia nella scelta dei tempi e dei modi della stessa, pur nel rispetto - secondo il disposto dall'art. 1746 cod. civ. - delle istruzioni ricevute dal preponente, mentre oggetto del secondo è la prestazione, in regime di subordinazione, di energie lavorative, il cui risultato rientra esclusivamente nella sfera giuridica dell'imprenditore, che sopporta il rischio dell'attività svolta" (Cass. 23.4.09, n. 9696).

Ebbene, nel caso di specie, in primo luogo nessuno dei documenti prodotti dal ricorrente è in sé rilevante ai fini della prova della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato: in particolare il doc. 4 contiene un elenco di marchi venduti da Imasaf; il doc. 6 attiene alla presentazione campione *power point* riunioni di incontri relativi al periodo della direzione anch'esso non rilevante, come pure i



docc. 7 e 8 che soltanto attestano l'organizzazione di una riunione dell'ambito commerciale, di cui l'agente fa evidentemente parte. Appare normale che il bado tenesse dei rapporti diretti con le controllate; peraltro (doc. 11).

Anche gli altri documenti prodotti dal ricorrente non sono idonei a sostenere la prospettazione della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra e

Nessun teste ha confermato che il sia stato sottoposto ad ordini e direttive specifici da parte della direzione : in alcun modo è stata contraddetta l'autonomia propria dell'agente; nessun teste ha riferito che il) fosse obbligato al rispetto di un orario di lavoro o fosse tenuto a chiedere l'autorizzazione per andare in ferie o dovesse giustificare una assenza. Né è stato in alcun modo dimostrato che il ' avesse dovuto accettare la forma contrattuale imposta dalla società.

In ogni caso, di fatto, non è risultato che le modalità di esecuzione dell'attività svolta dal siano state organizzate da anche con riferimento ai tempi e ai luoghi di lavoro.

Anche il teste – l'unico che abbia riferito di una presenza del ricorrente presso la sede dalle 8,00-8,30 alle 18,00-18,30, peraltro per il limitato periodo dal novembre del 2017 al marzo del 2018 ed in connessione con il progetto di riorganizzazione che lo stesso dirigente aveva intenzione di realizzare, ma poi non attuato – non ha però in alcun modo riferito che il) fosse tenuto a rispettarlo.

Come attestato dagli organigrammi effettivamente seguiti, il signor) non risulta essere mai stato inserito nell'organizzazione aziendale.

La continuità del rapporto è una caratteristica coerente al contratto di agenzia; parimenti, il fatto che emettesse una fattura con un importo provvigionale determinato in misura fissa non è incompatibile con lo schema del contratto di agenzia, in quanto tale caratteristica del compenso dell'agente, se può ridurre il suo rischio, non lo abolisce; la *ratio* del minimo garantito si rinviene infatti nell'esigenza di compensare l'agente monomandatario per i vincoli particolarmente gravosi cui è sottoposto.

Anche la circostanza che il ricorrente fosse presentato quale responsabile vendite non è incompatibile con la sua qualità di agente, essendo coerente a tale ruolo il fatto che egli venisse coinvolto in alcune comunicazioni con la Direzione aziendale.



Né rileva la circostanza che egli fosse dotato di un indirizzo di posta elettronica aziendale, peraltro diverso da quello in uso ai dipendenti, come emerso in sede testimoniale.

In assenza di plurimi e coerenti indici sintomatici della subordinazione, va comunque esclusa la sussistenza della prospettata sussistenza di un rapporto subordinato perché non è minimamente emerso che il signor [redacted] sia mai stato sottoposto al potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte della direzione di

Alcun illegittimo licenziamento ha, dunque, subito il signor [redacted], il cui rapporto di agenzia si è risolto a seguito della comunicazione del recesso da parte di [redacted]

Le domande relative al licenziamento debbono, pertanto, essere rigettate.

Le domande svolte dal ricorrente in via ulteriormente subordinata – relative alle spettanze connesse al rapporto di agenzia – sono invece inammissibili, in quanto introdotte con il rito speciale “Fornero”, dovendo essere escluso che tali domande siano fondate “*sugli identici fatti costitutivi*” delle domande aventi ad oggetto l’impugnativa del licenziamento, essendo invece i fatti costitutivi delle indennità spettanti al ricorrente in quanto agente contrastanti con la prospettata sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato.

Il ricorso va dunque rigettato.

La decisione sulle spese – liquidate in dispositivo – segue la regola della soccombenza.

P.Q.M.

Ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa,
rigetta il ricorso proposto da
condanna il ricorrente a rifondere alla convenuta le spese del giudizio, liquidate in € 3.500,00 per compenso, oltre 15% per spese generali, Iva e Cpa.
Si comunichi.

Padova, 23 marzo 2020

Il Giudice del lavoro
dott. Silvia Rigon

